



COMUNE DI LIVORNO

11 MAR. 2010

ARCHIVIO GENERALE

Comune di Livorno**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****- estratto dal processo verbale -****Oggetto:** VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "MODIFICA ART. 53 NN.TT.A. NORME TRANSITORIE". ADOZIONE.**N. 38 del 26/02/2010**

L'anno duemiladieci, il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 9.50 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COMPONENTI N. 41

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Cosimi Alessandro (Sindaco)	X		22- Latorraca Alessandro		X
2- Cantù Gabriele	X		23- Romano Andrea		X
3- Bianchi Enrico	X		24- Del Lucchese Lorenzo		X
4- Ruggeri Marco		X	25- Giannini Lamberto		X
5- Vergili Valerio	X		26- Amadio Marcella		X
6- Viti Maurizio		X	27- Bottino Maristella		X
7- Tramonti Adriano	X		28- Giubbilei Gionata		X
8- Terreni Arianna	X		29- Taradash Marco	X	
9- Martorano Michele		X	30- Romiti Andrea	X	
10- Raugei Marco		X	31- Palmerini Attilio		X
11- Del Corona Vladimiro	X		32- Tamburini Bruno		X
12- Fenzi Paolo	X		33- Ghiozzi Carlo	X	
13- Mancusi Giovanni		X	34- Ciacchini Massimo	X	
14- Fiordi Luca		X	35- Cannito Marco	X	
15- Cecchi Claudio	X		36- Fattorini Luano	X	
16- Volpi Paola	X		37- Bartimmo Tiziana	X	
17- Guli Massimo	X		38- Cosimi Lorenzo	X	
18- Mambrini Dinora	X		39- Lamberti Gianfranco	X	
19- Scavazzon Giuseppe	X		40- Capuozzo Salvatore	X	
20- Corso Barbara	X		41- Russo Roberto	X	
21- Morelli Daniele	X			26	15

Assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Salonia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Romiti – Mambrini – Cosimi Lorenzo

- OMISSIS -

Oggetto :VARIANTE AL R.U. "MODIFICA ART. 53 NN.TT.A". ADOZIONE.

*Sono presenti il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Bianchi, il Vice Presidente Dr. Fattorini ed i consiglieri:
Bartimmo, Bottino, Cannito, Cantù, Capuozzo, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Ghiozzi, Giubbilei, Guli, Lamberti, Mambrini, Martorano, Morelli, Palmerini, Romano, Romiti, Russo, Scavazon, Taradash, Terreni, Tramonti, Vergili e Volpi.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il vigente Regolamento Urbanistico disciplina all'art. 53 NN.TT.A. mediante un quadro sinottico l'insediamento delle strutture di vendita (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) nelle varie aree normative in cui il territorio comunale è suddiviso;

in data 8.5.2000 con propria deliberazione n. 77 la norma citata è stata integrata con l'individuazione di ulteriori criteri al fine del rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle suddette strutture;

la Regione Toscana in data 7.2.2005 ha emanato con la legge Regionale n. 28 il "Codice del Commercio" e con DPGR 1 aprile 2009 n. 15/R il relativo Regolamento d'attuazione, pubblicato sul BURT. n.11 del 6.4.2009 ed entrato in vigore il 21.4.2009;

l'art. 110 del Codice stabilisce al comma 1 che *"le disposizioni della presente legge...si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento"*, mentre al comma 3 che *" entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento...i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e i propri atti di programmazione alla disciplina regionale"*, infine al comma 4 che *" fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge"*;

26 FEB. 2010

l'art. 39 del regolamento d'attuazione stabilisce al comma 4 che *"fino all'adeguamento degli atti di programmazione e dei regolamenti comunali...possono essere rilasciate autorizzazioni alle medie e alle grandi strutture di vendita solo se compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti"*;

in data 13 ottobre e 26 ottobre u.s. sono state avviate le consultazioni tra l'AC e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e dei consumatori dalle quali è emerso che *"i presenti unanimemente concordano sull'opportunità di mantenere l'attuale disciplina per le medie strutture di vendita"*, come risulta dagli allegati verbali (ALL. A);

sono attualmente in corso le procedure di concertazione previste dalla normativa commerciale sopra richiamata;

peraltro, entro il termine previsto dal citato comma 3 dell'art. 110 L.R. n. 28/2005, non è stato possibile procedere all'adeguamento dei regolamenti e degli atti di programmazione comunale alla disciplina regionale, data la complessità delle valutazioni e delle analisi da compiere in ordine alle problematiche che interessano il territorio in esame;

da tale data (19 ottobre 2009) il rilascio delle autorizzazioni commerciali risulta subordinato ai disposti dell'art. 110 – comma 4 – L.R. n. 28/2005 e dell'art. 39 – comma 4 – del regolamento d'attuazione, ossia dovranno essere rilasciate autorizzazioni commerciali conformi alle nuove disposizioni commerciali e solo se compatibili con il regolamento urbanistico.

Tutto ciò premesso:

visti gli atti sopra richiamati;

visto l'art. 8 – comma 2 – del reg. d'att., che fissa in tutto il territorio del comune di Livorno la superficie massima di vendita in 2500 mq per le medie strutture di vendita, salva la facoltà – prevista al comma 3 del medesimo articolo – di introdurre limitazioni dimensionali inferiori a quelle massime previste in relazione ad esigenze di tutela dello "stato dei luoghi o di aree di particolare interesse";

tenuto conto che la vigente disciplina urbanistica in premesse citata prevede un dimensionamento massimo delle medie strutture di vendita in funzione della tipologia alimentare (mq 800), non alimentare (mq 1500), mista (1500), di centri commerciali (mq 2500);

preso atto che tali limitazioni sono subordinate dalla nuova disciplina commerciale ad indagini che devono svolgersi sulla base di parametri funzionali alla tutela dello stato dei luoghi e del particolare interesse delle aree;

considerato che questa A.C. ha già avviato il procedimento per la revisione generale del Piano Strutturale con deliberazione G.C. n. 149 del 16.4.2009;

26 FEB. 2010

considerato che le indagini conoscitive propedeutiche alla definizione puntuale dei limiti territoriali e dimensionali delle medie strutture di vendita dovranno essere effettuate all'interno della manovra urbanistica generale di cui al punto precedente che è l'ambito in cui si concretizzano le scelte afferenti il governo del territorio nel suo complesso, previa effettuazione della valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici così come previsto dalle leggi vigenti in materia;

vista l'indagine conoscitiva per l'avvio del procedimento di revisione del Piano Strutturale parte integrante della delibera sopra citata n. 149/2009 nella quale, tra l'altro, si sottolinea la necessità *“di approfondire il rapporto tra i vari livelli della distribuzione di vicinato, media e grande nell'ottica dei programmi di rivitalizzazione del centro storico”*;

ritenuto, peraltro, opportuno, in questa fase, riconfermare le limitazioni dimensionali contenute nella propria deliberazione n. 77/2000 integrativa dell'art. 53 del regolamento urbanistico nelle more dell'effettuazione delle indagini e degli approfondimenti di cui sopra, al fine di non pregiudicare le future scelte pianificatorie;

preso atto che, allo stato attuale, tali limitazioni risultano funzionali agli obiettivi di valorizzazione della qualità urbana e di consolidamento delle attività commerciali di interesse storico;

considerata, conseguentemente, la necessità di adottare una variante al Regolamento Urbanistico mediante l'introduzione di una disciplina tesa a salvaguardare le limitazioni introdotte con la deliberazione n. 77/2000;

vista la decisione G.C. n. 293 del 15.10.2009 e ritenuto di condividerne i contenuti;

visti i pareri favorevoli del Consiglio della Circoscrizione II espresso con decisione n. 39 del 29.10.2009 (favorevoli: 13; astenuti: 5), del Consiglio della Circoscrizione IV espresso con decisione n. 27 del 19.11.2009 (favorevoli:13; contrari:4; astenuti:1) e del Consiglio della Circoscrizione V espresso con decisione n. 11 del 1.12.2009 (favorevoli:11; astenuti:5) (**ALL.B**);

preso atto che i Consigli delle Circoscrizioni n. I e III non hanno reso il parere richiesto con nota n. 92739 del 21.10.2009 (**ALL.C**);

visto il Piano Strutturale approvato con D.P.G.R. n. 145 del 21.7.1997 e pubblicato sul BURT il 13.8.1997 e considerato che la variante al Regolamento Urbanistico è ad esso conforme;

vista la L.R. n.1/2005;

visto, altresì, il rapporto del 24.11.2009 prot. 107676 del Dirigente “Staff 1 Pianificazione territoriale ed ambientale” con il quale, ai sensi della deliberazione G.C.n. 113 del 4.4.2002 concernente le incentivazioni per la pianificazione ex. L. n. 109/94, si propone l'accantonamento del 30%- ammontante a Euro 739 - della tariffa professionale;

20 FEB. 2010

dato atto che conservano validità le indagini geologico- tecniche - già depositate presso l'Ufficio del Genio Civile in data 23.3.1998 - allegate alle deliberazioni C.C. n.43/1998 e CC. n.19/1999 con le quali si è proceduto all'approvazione del Regolamento Urbanistico, le quali non necessitano di aggiornamento;

dato atto, pertanto, del relativo deposito in data 5.11.2009 n. 955 presso l'Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio;

visto il rapporto del Garante della Comunicazione, allegato al presente atto per formarne parte integrante (ALL.3);

vista la certificazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 1/2005 e del punto 9 della Circolare DGR n. 289/2005 (ALL.4);

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegato n. 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate,

1. di **adottare** una variante al Regolamento Urbanistico avente ad oggetto l'art. 53 NN.TT.A. del Regolamento Urbanistico così come risulta dall'elaborato allegato al presente atto per formarne parte integrante (ALL.2)
2. di **disporre l'accantonamento**, ai sensi della deliberazione G.C. n. 113 del 4.4.2002 del 30% - ammontante a Euro 739 - della tariffa professionale, dando atto che la somma trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo 20940 del Bilancio.

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese – del surriportato schema di deliberazione.

La votazione offre il seguente risultato:

Componenti assegnati n. 41

Componenti presenti “ 35 (Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Cantù, Capuozzo, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fattorini, Fenzi, Fiordi, Ghiozzi, Giannini, Giubbilei, Guli, Lamberti, Mambrini, Martorano, Morelli, Palmerini, Romano, Romiti, Russo, Scavazzon, Tamburini, Taradash, Terreni, Tramonti, Vergili e Volpi)

Componenti votanti n. 27

Voti favorevoli “ 20 (Bianchi, Cantù, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Del Lucchese, Fenzi, Fiordi, Giannini, Guli, Lamberti, Mambrini, Martorano, Morelli, Romano, Scavazzon, Terreni, Vergili e Volpi)

Voti contrari “ 7 (Bartimmo, Bottino, Capuozzo, Ciacchini, Cosimi Lorenzo, Russo e Tamburini)

Astenuti “ /

Non hanno espresso alcuna opzione di voto i consiglieri Cannito, Fattorini, Ghiozzi, Giubbilei, Palmerini, Romiti, Taradash e Tramonti.

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la deliberazione relativa all'oggetto è approvata.

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di c.e. n.° 38 del 26/2/10

Oggetto: VARIANTE AL R.U. "MODIFICA ART. 53 NN.TT.A". ADOZIONE.

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, li _____

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)
STAFF 1
Pianificazione Territoriale
e Ambientale
Il Dirigente
Ing. Gianfranco Chetoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, li _____

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)



COMUNE DI LIVORNO

3
Cl. 38 262 10

Prot. n. 107348-2/12/09


Livorno, 30 novembre 2009

**Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico "Modifica art. 53 Norme Transitorie".
Adozione.**

**Al Responsabile del Procedimento
Ing. Gianfranco Chetoni**

Con riferimento all'oggetto ed alle funzioni e compiti del Garante per la comunicazione ex L.R. n. 1/2005, si **attesta** che è stata data pubblicità al procedimento mediante inserimento di apposita scheda analitico - descrittiva nella Rete Civica nella sezione Programmazione Urbanistica - Garante per la comunicazione.

**Il Garante della Comunicazione
Dott.ssa Susanna Cenerini**



ALLEGATO 4
PARTE PRECEDENTE
Data: 26.9.10

COMUNE DI LIVORNO

STAFF 1
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in relazione all'adozione della variante al Regolamento Urbanistico denominata "Modifica all'art. 53 Norme Transitorie"

ACCERTA E CERTIFICA

ai sensi dell'art.16 L.R. n. 1/2005 e del punto 9 della Circolare DGR n. 289/2005


- che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che l'atto di governo sopra indicato è conforme al Piano Strutturale del Comune di Livorno, al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno e al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
- che l'area interessata dall'atto di governo sopra indicato non è disciplinata da piani e programmi di settore;
- che non si debba procedere alla valutazione integrata di cui all'art. 11 della L.R. n.1/2005, in forza del disposto di cui all'art. 2 comma 3 del relativo Regolamento di attuazione, poiché si tratta di una variante meramente normativa tesa sostanzialmente a salvaguardare – nelle more dell'adozione del provvedimento di revisione della strumentazione urbanistica generale e dell'adeguamento della programmazione commerciale comunale ai sensi della L.R. n. 28/2005 e del relativo regolamento d'attuazione - l'attuale struttura della rete commerciale.
Alla luce dei criteri di cui all'art. 14 della L.R. n.1/2005, può affermarsi che:
 - l'atto, per sua natura, non incide sulle previsioni del Regolamento Urbanistico e ne lascia immutato il quadro generale di riferimento, né definisce il quadro di riferimento per l'approvazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni
 - dall'atto non derivano particolari rapporti di influenza reciproca e di interrelazione con ulteriori atti o programmi, né con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, in quanto l'atto si sostanzia in una mera modifica di carattere normativo
 - l'atto non pregiudica gli obiettivi di sviluppo sostenibile poiché non incide sulle risorse essenziali del territorio

Livorno, 22 ottobre 2009

Il responsabile del procedimento

Ing. Gianfranco Cheroni






ALLEGATO N. 2
PARTE INTEGRANTE
CC. 38 262 2010

COMUNE DI LIVORNO

STAFF 1 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
“MODIFICA ART. 53 NORME TRANSITORIE”

Il Dirigente Staff 1
Pianificazione Territoriale e Ambientale
Ing. Gianfranco Chetoni



Ottobre 2009

RELAZIONE TECNICA

Oggetto della variante: si tratta di una variante normativa riguardante la modifica dell'art. 53 "Norme transitorie" della NN.TT.A. del Regolamento Urbanistico, che contiene, tra l'altro, la disciplina dell'insediamento e del dimensionamento delle strutture di vendita (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) nelle varie aree normative in cui il territorio comunale è suddiviso, norma successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 77 dell'8.5.2000 contenente l'individuazione di ulteriori criteri al fine del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle strutture commerciali.

Quadro normativo di riferimento: attualmente la materia del commercio è disciplinata dalla legge Regionale n. 28 del 7.2.2005, il c.d. "Codice del Commercio", e dal relativo Regolamento d'attuazione approvato con DPGR 1 aprile 2009 n. 15/R e pubblicato sul BURT. n.11 del 6.4.2009, il quale è entrato in vigore il 21.4.2009.

L'art 8 del regolamento citato fissa in tutto il territorio del comune di Livorno la superficie massima di vendita in 2500 mq per le medie struttura di vendita, salva la facoltà per i comuni di introdurre limitazioni dimensionali inferiori a quelle massime previste in relazione ad esigenze di tutela dello "stato dei luoghi o di aree di particolare interesse".

Obiettivi: poiché l'A.C. ha già avviato con deliberazione G.C. n. 149 del 16.4.2009 la manovra urbanistica generale di revisione del Piano Strutturale - che è la sede nella quale dovranno essere effettuate, tra l'altro, le indagini conoscitive propedeutiche alla definizione puntuale dei limiti territoriali e dimensionali delle medie strutture di vendita - con la presente variante - al fine di non pregiudicare le future scelte pianificatorie riguardanti il territorio comunale nel suo complesso - l'art. 53 viene integrato mediante la specifica introduzione delle limitazioni dimensionali (già individuate nella deliberazione C.C. n. 77/2000) per le medie strutture di vendita il cui limite massimo di superficie di vendita viene fissato a 1500 mq: tali limitazioni risultano tuttora funzionali agli obiettivi di valorizzazione della qualità urbana e di consolidamento delle attività commerciali di interesse storico e consentono di salvaguardare - nelle more dell'adozione del provvedimento di revisione della strumentazione urbanistica generale - l'attuale rete commerciale caratterizzata prevalentemente da esercizi di vicinato con bacini di utenza circoscritti al quartiere.

STATO ATTUALE

Art. 53 – Norme transitorie

- 1 Sono fatti salvi ancorché in contrasto con le presenti norme , i piani attuativi approvati o in itinere, incluse le convenzioni relative ai piani di lottizzazione, ivi compreso il PEEP Scopaia e le relative Regole edilizie (approvate con deliberazione della Giunta comunale n.413 del 28 maggio 1997) ad eccezione delle aree classificate nel PEEP stesso “aree destinate alla piccola industria, artigianato e commercio” per le quali si applica la normativa generale ex-art.25 “Aree per le attività produttive e i servizi alle imprese” del presente Regolamento urbanistico e con l'esclusione del programma di attuazione del Peep n.10 Fabbricotti-S.Jacopo, del Piano di recupero Peroni, della previsione edificatoria del Piano di Recupero “Luogo Pio” sull’area compresa “tra Scali delle Barchette, Erta dei Risicatori, Ponte di Santa Trinita, Fosso della Venezia”.
Le previsioni del vigente Piano di recupero Shangai sono modificate secondo le prescrizioni di cui all’art. 43 e relativa scheda normativa del Regolamento urbanistico. La Giunta comunale approverà gli elaborati grafici di adeguamento.
L’area in zona Attias, come definita dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 695 del 4 maggio 1994 e n. 925 del 18 agosto 1997 sarà oggetto di piano attuativo secondo la normativa del PRG approvato con delibera GRT n. 4457 del 14 maggio 1980 come disposto dalle citate sentenze del Consiglio di Stato.
- 2 Sono fatte salve le varianti adottate da parte del Consiglio comunale e in fase di definitiva approvazione da parte della Regione Toscana.
- 3 Restano comunque esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme le istanze di concessione e autorizzazione edilizie , qualora sui progetti relativi sia intervenuto, alla data della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento urbanistico, il parere favorevole della Commissione edilizia. Restano escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le denunce di inizio attività (D.I.A.) di cui alla legge 662/1996, nonché le relazioni asseverate di cui all'art.26 della legge 47/1985, depositate agli atti dell'Amministrazione Comunale antecedentemente alla data della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento urbanistico.
Restano escluse dal campo di applicazione delle presenti Norme le varianti non essenziali richieste in corso d'opera relativamente a autorizzazioni e concessioni edilizie già rilasciate per il periodo di validità delle stesse.
- 4 Nelle aree normative in cui le destinazioni d’uso commerciali sono ammesse, si possono insediare attività commerciali secondo il quadro sinottico che segue:

STATO MODIFICATO
(le modifiche sono evidenziate in grassetto)

Art. 53 – Norme transitorie

Sono fatti salvi ancorché in contrasto con le presenti norme , i piani attuativi approvati o in itinere, incluse le convenzioni relative ai piani di lottizzazione, ivi compreso il PEEP Scopaia e le relative Regole edilizie (approvate con deliberazione della Giunta comunale n.413 del 28 maggio 1997) ad eccezione delle aree classificate nel PEEP stesso “aree destinate alla piccola industria, artigianato e commercio” per le quali si applica la normativa generale ex-art. 25 “Aree per le attività produttive e i servizi alle imprese” del presente Regolamento urbanistico e con l'esclusione del programma di attuazione del Peep n.10 Fabbricotti-S.Jacopo, del Piano di recupero Peroni, della previsione edificatoria del Piano di Recupero “Luogo Pio” sull’area compresa “tra Scali delle Barchette, Erta dei Risicatori, Ponte di Santa Trinita, Fosso della Venezia”.

Le previsioni del vigente Piano di recupero Shangai sono modificate secondo le prescrizioni di cui all’art. 43 e relativa scheda normativa del Regolamento urbanistico. La Giunta comunale approverà gli elaborati grafici di adeguamento.

L’area in zona Attias, come definita dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 695 del 4 maggio 1994 e n. 925 del 18 agosto 1997 sarà oggetto di piano attuativo secondo la normativa del PRG approvato con delibera GRT n. 4457 del 14 maggio 1980 come disposto dalle citate sentenze del Consiglio di Stato.

Sono fatte salve le varianti adottate da parte del Consiglio comunale e in fase di definitiva approvazione da parte della Regione Toscana.

Restano comunque esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme le istanze di concessione e autorizzazione edilizie , qualora sui progetti relativi sia intervenuto, alla data della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento urbanistico, il parere favorevole della Commissione edilizia. Restano escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le denunce di inizio attività (D.I.A.) di cui alla legge 662/1996, nonché le relazioni asseverate di cui all’art. 26 della legge 47/1985, depositate agli atti dell’Amministrazione Comunale antecedentemente alla data della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento urbanistico.

Restano escluse dal campo di applicazione delle presenti Norme le varianti non essenziali richieste in corso d’opera relativamente a autorizzazioni e concessioni edilizie già rilasciate per il periodo di validità delle stesse.

Nelle aree normative in cui le destinazioni d’uso commerciali sono ammesse, si possono insediare attività commerciali secondo il quadro sinottico che segue:

TIPOLOGIA MERCEOLOGICA		
SUPERFICIE DI VENDITA DELLA STRUTTURA COMMERCIALE IN MQ	ALIMENTARE	NON ALIMENTARE
0-250	Ovunque è ammessa la destinazione commerciale	Ovunque è ammessa la destinazione commerciale
251 - 999	<ul style="list-style-type: none"> - Aree consolidate (art. 13) - Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16) - Aree di trasformazione (art. 17) - Aree di riqualificazione ambientale (art. 27) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aree d'impianto storico (art. 11) - Aree consolidate (art. 13) - Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16) - Aree di trasformazione (art. 17) - Aree per le attività industriali (art. 23) - Aree per il recupero delle attività produttive (art. 24) - Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese (art. 25)
1.000 - 2.500	<ul style="list-style-type: none"> - Aree consolidate pubbliche (art. 13, comma 6) - Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16) - Aree di trasformazione (art. 17) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aree consolidate pubbliche (art. 13, comma 6) - Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16) - Aree di trasformazione (art. 17) - Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese (art. 25)
Oltre 2.500	<ul style="list-style-type: none"> - Porta a Terra - Porta a Mare - Nuovo Centro 	<ul style="list-style-type: none"> - Porta a Terra - Porta a Mare - Nuovo Centro

TIPOLOGIA MERCEOLOGICA

SUPERFICIE DI VENDITA DELLA STRUTTURA COMMERCIALE IN MQ	ALIMENTARE	NON ALIMENTARE
0-250	Ovunque è ammessa la destinazione commerciale <i>ad esclusione dell'UTOE 4C16 "Porta a Terra"</i>	Ovunque è ammessa la destinazione commerciale <i>ad esclusione dell'UTOE 4C16 "Porta a Terra"</i>
251 - 999	<ul style="list-style-type: none"> - Aree consolidate (art. 13) - Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16) - Aree di trasformazione (art. 17) <i>ad esclusione dell'UTOE 4C16 "Porta a Terra"</i> - Aree di riqualificazione ambientale (art. 27) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aree d'impianto storico (art. 11) - Aree consolidate (art. 13) - Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16) - Aree di trasformazione (art. 17) - Aree per le attività industriali (art. 23) - Aree per il recupero delle attività produttive (art. 24) - Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese (art. 25)
1.000 - 2.500	<ul style="list-style-type: none"> - Aree consolidate pubbliche (art. 13, comma 6) - Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16) - Aree di trasformazione (art. 17) <i>ad esclusione dell'UTOE 4C16 "Porta a Terra"</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Aree consolidate pubbliche (art. 13, comma 6) - Aree di ristrutturazione urbanistica (art. 16) - Aree di trasformazione (art. 17) - Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese (art. 25)
Oltre 2.500	<ul style="list-style-type: none"> - Porta a Terra - Porta a Mare - Nuovo Centro 	<ul style="list-style-type: none"> - Porta a Terra - Porta a Mare - Nuovo Centro

nendo conto dei seguenti ulteriori criteri per le medie strutture di vendita:

1) Nuove autorizzazioni

settore alimentare: superficie massima autorizzabile mq 800;

settore non alimentare: superficie massima autorizzabile mq 1500;

settore misto: superficie massima autorizzabile mq 1500, fermo restando il limite alimentare di mq 800;

nel caso di centri commerciali la superficie di vendita massima autorizzabile è pari a mq 2500, fermo restando quanto previsto al precedente punto 1. per il settore alimentare;

2) Ampliamento

l'ampliamento di una media struttura di vendita, anche a seguito di accorpamento, è concesso fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove autorizzazioni di cui al precedente punto;

3) Trasferimento di sede

il trasferimento di sede di un esercizio che mantiene o diminuisce la superficie di vendita originaria è consentito anche nel caso in cui tale superficie sia superiore ai limiti previsti per le nuove autorizzazioni.

Qualora il trasferimento comporti un contestuale aumento della superficie di vendita la quota di ampliamento concedibile è quella individuata al punto A) già citato;

- 5 L'inserimento di strutture commerciali deve avvenire nel rispetto delle condizioni esplicitate nelle norme delle aree normative e nelle schede allegate.
- 6 Nelle diverse aree normative, laddove è compatibile un'attività commerciale di dimensione superiore in mq. di SLP, sono comunque ammesse le categorie dimensionali di ordine inferiore in mq. di SLP, facendo riferimento allo stesso settore merceologico.
- 7 Nell'U.T.O.E. "Porta a Terra", "Nuovo Centro" e "Porta a Mare" è compatibile l'inserimento di grandi strutture di vendita.
- 8 Gli spazi a parcheggio attinenti gli esercizi di vendita in sede fissa devono essere realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 10 delle direttive regionali di cui alla deliberazione consiliare n. 137 del 25 Maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina si applica anche nel caso di modifica alla destinazione d'uso di edifici esistenti che vengano destinati ad attività commerciale escludendo, comunque, gli esercizi di vicinato con superficie di vendita uguale o inferiore a mq 250.

L'inserimento di strutture commerciali deve avvenire nel rispetto delle condizioni esplicitate nelle norme delle aree normative e nelle schede allegate.

Nelle diverse aree normative, laddove è compatibile un'attività commerciale di dimensione superiore in mq. di SLP, sono comunque ammesse le categorie dimensionali di ordine inferiore in mq. di SLP, facendo riferimento allo stesso settore merceologico.

Nell'U.T.O.E. "Porta a Terra", "Nuovo Centro" e "Porta a Mare" è compatibile l'inserimento di grandi strutture di vendita.

Gli spazi a parcheggio attinenti gli esercizi di vendita in sede fissa devono essere realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 10 delle direttive regionali di cui alla deliberazione consiliare n. 137 del 25 Maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina si applica anche nel caso di modifica alla destinazione d'uso di edifici esistenti che vengano destinati ad attività commerciale escludendo, comunque, gli esercizi di vicinato con superficie di vendita uguale o inferiore a mq 250.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to BIANCHI

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, **11 MAR. 2010**

Il Resp. Servizio Commessi
(Mauro Marini)

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno,

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	